

06369-17 ASR-ACR  
M



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

Udienza pubblica del  
16 novembre/16 dicembre 2016  
Sentenza n. 2540/16  
**Reg. Gen. N. 14241/2016**

Composta dai Sig.ri

Vincenzo Romis	Presidente
Claudio D'Isa	Consigliere relatore
Fausto Izzo	Consigliere
Carla Menichetti	Consigliere
Loredana Micciché	Consigliere

**SENTENZA**

Sui ricorsi proposti da

<b>NOTAROBERTO ANGELO</b>	n. il 12.12.1969
<b>SICA GERARDO</b>	n. il 4.09.1961
<b>LUCCHESI GIORGIO</b>	n. il 24.04.1946
<b>DE PASCALE GIUSEPPE</b>	n. il 29.09.1955

Avverso la sentenza n. 2039/13 della Corte d'appello di Salerno del 19.10.2015

Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi

Udita all'udienza del 16 novembre 2016 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Balzano Antonio che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Notaroberto, Sica e Lucchese e per il rigetto del ricorso del De Pascale.

L'avv. Maria Grazia Graziani, difensore della costituita parte civile Comune di Salerno, chiede dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi e deposita nota spese.

L'Avv. Francesco Anellio, in sostituzione dell'avv. Laurino, difensore delle parti civili Coppola Giuseppina e Schettini Michele, conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e deposita nota spese.

L'avv. Antonio Giliberti, difensore delle parti civili Quaranta Carmela, Mulinaro Saturno, Mulinaro Adele, conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e presenta nota spese.

L'avv. Giliberti Antonio, in sostituzione dell'avv. Tedesco, difensore della parte civile Faldo Silvava, presenta conclusioni e nota spese.

L'avv. Antonio Giliberti, in sostituzione dell'avv. Ferrari, difensore delle parti civili Carbonare Giuseppe, Loria Rosaria, Mogavero Maria Rosa, deposita conclusioni e nota spese.

L'avv. Franco Arnaldo, difensore dei ricorrenti Notaroberto, Sica e Lucchese che conclude per l'accoglimento dei ricorsi.

L'avv. Cacciatore Cecchino, difensore del De Pascale Giuseppe, conclude per l'accoglimento del ricorso.

#### **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Oggetto dei ricorsi per cassazione proposti da NOTAROBERTO Angelo, SICA Gerardo, LUCCHESI Giorgio e DE PASCALE Giuseppe è la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Salerno che, in riforma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal locale Tribunale, in data 9.07.2015, ha dichiarato n.d.p. nei confronti di NOTAROBERTO e SICA in ordine al delitto di cui agli artt. 113, 434, 2° comma, 449, 590, 1°, 3° e 4° comma, 81, 1° comma cod. pen. (capo A), nonché nei confronti dello stesso NOTAROBERTO, del LUCCHESI e del DE PASCALE in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 481 cod. pen (capo B), perché delitti estinti per prescrizione, riducendo, invece, al LUCCHESI ed al DE PASCALE la pena relativamente alla imputazione di cui al capo A).

**1.1** In sintesi, per una migliore comprensione di motivi posti a base dei ricorsi degli imputati, la vicenda processuale concerne due episodi di crollo di edifici avvenuti in Salerno nell'ottobre del 2005 ed interessanti il complesso immobiliare sito alla Via F.Filzi civici n.ri 14-16-18. Le unità immobiliari facenti parte del fabbricato, corrispondente ai civici 18-16, risultavano essere pervenuti, *iure hereditatis*, a Landi Angela e Corrado Alessandro, l'altra unità immobiliare era intestata ai coniugi Cipriano Giuseppe e Giordano Cinzia. Si precisa che nei confronti dei predetti proprietari, anch'essi condannati dal Tribunale in riferimento al delitto di cui al capo A), la Corte d'appello ha dichiarato n.d.p. per essere il reato estinto per prescrizione.



Alla verifica dell'evento del crollo, secondo l'impostazione accusatoria, in parte recepita dal Tribunale, concorrevano (oltre ai citati proprietari che si erano resi inadempienti agli obblighi di messa in sicurezza come a loro reiteratamente imposto dal Comune di Salerno, attraverso plurime ordinanze emesse a partire dal 2003 e come in ogni caso la situazione contingente imponeva, stanti gli evidenti pericoli di crollo che interessavano tutta l'area, inserita in un Piano di Recupero Urbano), NOTAROBERTO Angelo, nella sua qualità di rappresentante della GE.CO.N, proprietaria e committente dei lavori di ricostruzione dell'attiguo fabbricato con accesso in via Ugo Pepe n. 5, connesso in fondazione ed in elevazione al fabbricato di via F.Filzi interessato dal crollo, il DE PASCALE Giuseppe, nella sua qualità di progettista strutturale del progetto in elevazione previsto dal permesso a costruire n. 90/05, il LUCCHESI Giorgio, direttore dei lavori, ed il SICA Gerardo, nella sua qualità di amministratore della ditta LEGO s.r.l. esecutrice dei lavori, poiché, prima di procedere alla esecuzione di detti lavori, avevano omesso di procedere alle opportune analisi e studi sui rischi che l'esecuzione dell'opera in progetto poteva comportare sulle costruzioni esistenti nelle vicinanze, sulle eventuali interconnessioni dell'opera con la cortina adiacente, al punto che l'esecuzione dei lavori di demolizione, prima, e le successive trivellazioni, effettuate per la palificata dell'erigendo fabbricato, determinavano il crollo del già fatiscente palazzo di via F.Filzi, ovvero una accelerazione del quadro fessurativo nella palazzina al civico 16 che collassava alle ore 1.00 dell'11.10.2005, crollo dalla cui forza cinetica conseguivano quelli successivi dei civici 18 e 14.

**1.1.1** Quanto al reato di cui al capo B) veniva imputato a NOTAROBERTO, al LUCCHESI Giorgio ed al DE PASCALE Giuseppe (oltre che al Lucchese Vittorio non ricorrente), nelle loro descritte qualità, di avere falsamente attestato, ex artt. 110-481 cod. pen., che i progetti di cui al permesso a costruire n. 90/05 erano conformi ai requisiti tecnici previsti dall'art. 17 L. 64/74 ed alle altre prescrizioni di cui al DM LL.PP. 11.03.1998 e ciò, contrariamente al vero, poiché, nonostante l'evidente stato di dissesto in cui versavano i fabbricati limitrofi ed adiacenti, siti in via Filzi (quelli interessati al crollo), non si era proceduto ad alcuna valutazione preliminare dell'influenza che le opere in progetto potessero avere sulle fondazioni e costruzioni esistenti nelle immediate vicinanze, alcuna indagine era stata espletata, né alcuna valutazione di merito sui rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori sulla staticità dei manufatti limitrofi.

**1.2** Per il Tribunale, dunque, andava riconosciuta non solo la colpa dei proprietari che non avevano ottemperato all'ordine di messa in sicurezza del



fabbricato, emanato dal Comune, ma anche quella dei rappresentanti legali delle due ditte, dei progettisti interessati ai lavori.

**1.3** La Corte d'appello, adita dagli imputati, ha confermato, quanto al merito della vicenda ed agli evidenziati profili di colpa a carico dei ricorrenti, l'impostazione motivazionale della sentenza di primo grado, con particolare riguardo alla censura, posta a base dei motivi degli imputati tecnici, relativa all'omessa doverosa esposizione di un valido giudizio controfattuale, dimostrativo della causalità omissiva addebitata agli imputati e della consequenziale condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe scongiurato gli eventi, nonché alla dedotta errata ricostruzione in fatto. Posto che gli immobili non costituirebbero un "unicum" edilizio, bensì fabbricati distinti e separati nonché alla asserita imprevedibilità degli eventi.

**2.** I ricorrenti NOTAROBERTO, SICA e LUCHESE, con un unico atto, a firma dell'avv. Arnaldo Franco, denunciano, con un solo motivo, suddiviso in molteplici paragrafi, mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge.

Si adduce che la Corte ha omissa la doverosa valutazione di decisivi atti processuali, favorevoli agli imputati, quali la consulenza di parte redatta dai tecnici nominati dal coimputato De Pascale ed il risultato del loro esame. Innanzitutto, si ribadisce la carenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate agli imputati ed il crollo, evidenziandosi come gli stessi consulenti del P.M. avevano espresso solo un'ipotesi plausibile e possibile e di non avere elementi di certezza idonei a determinare una quantificazione quanto meno probabilistica. Come pure risultava privo di sostegno probatorio i ritenuti interessamenti delle fondazioni del fabbricato crollato derivanti da un'intercettazione realizzatasi nel corso delle operazioni di trivellazione eseguite nel cantiere GE.CO.N.

I consulenti del P.M., invero, avevano affermato di non aver effettuato alcuna verifica sulle fondazioni dei civici adiacenti il cantiere e sulle loro eventuali interconnessioni. Parimenti, è rimasta senza prova la ritenuta alterazione della falda acquifera. Inoltre, per quanto riguarda la demolizione del piano terra, indicata come concausa del crollo, non è stato possibile conoscerne le modalità esecutive, per cui è inibito ogni collegamento della stessa all'evento. In termini chiaramente dubitativi si erano espressi i C.T. del P.M. sul punto di una possibile correlazione dell'abbattimento del piano terra con il crollo. La Corte d'appello, con motivazione meramente assertiva, si è sottratta all'obbligo motivazionale omettendo di confrontarsi con le confutazioni difensive. Essa si limita a confermare che le (con)cause del crollo derivano dalla "trasmissione di vibrazioni



connesse alla trivellazione del palo”, che produssero “un’interferenza diretta con le fondazioni della cortina crollata” e che “certamente anche l’azione di demolizione del vecchio fabbricato ha apportato vibrazioni in grado di indebolire ulteriormente la già fatiscente degradata struttura adiacente con cui esso costituiva un unicum edilizio strutturale”.

**2.1** In altro paragrafo si denuncia illogicità della motivazione. Si argomenta: se le vibrazioni prodotte dalle attività edilizie gestite dagli imputati si fossero propagate al di fuori del cantiere, esse avrebbero investito con immediatezza e maggiore forza di impatto il civico n. 18 che, pur formando la medesima cortina edilizia e pur presentando la medesima sofferenza strutturale, avrebbe dovuto essere il primo a crollare, laddove viceversa, tale civico risulta essere crollato solo a seguito dell’investimento subito da parte del civico n. 16, crollato su se stesso. Inoltre, si evidenzia che la generalizzata fragilità da degrado strutturale dell’intero “comparto edilizio” di via Filzi, appare smentita dalla circostanza che la struttura edilizia del civico n. 16 ha sopportato per anni il peso di una sopraelevazione abusiva consistente in un intero piano sostenuto da un pesantissimo solettone in cemento armato.

**2.2** Altro paragrafo è dedicato alla mancanza di motivazione con riferimento alla prevedibilità e alla evitabilità dell’evento, rilevandosi che la sentenza non ha adeguatamente precisato il tema del “comportamento alternativo lecito”. Non ha trovato alcun riscontro la circostanza, ben evidenziata dalla difesa, che la preesistenza di una specifica condizione di particolarissima sofferenza del civico n. 16 costituisse un dato all’epoca ignoto ai responsabili del cantiere GE.CO.N.. Trattasi di un dato occulto che, nel rendere il civico in questione non omologabile al circostante tessuto edilizio, ha autonomamente determinato il crollo dell’immobile. Allo stesso modo, risulta irrazionale e sfornita di prova l’affermazione che i responsabili del cantiere fossero a conoscenza delle reiterate diffide del Comune rivolte ai proprietari.

Era ben nota, invece, l’esistenza di un tessuto edilizio rispetto al quale operare con particolare attenzione, tant’è che all’uopo furono elaborati atti tecnico-progettuali, che davano atto delle criticità esistenti, e le procedure adottate per la realizzazione degli interventi edilizi, con la previsione di particolari metodiche tecniche d’intervento. Esiste in atti la prova della predisposizione, da parte degli imputati di particolari accorgimenti tecnici atti ad evitare i rischi all’epoca prevedibili. La sentenza impugnata non consente di comprendere quali ulteriori precauzioni avrebbero dovuto porre in essere gli imputati per evitare il crollo del n. 16 e, pertanto, risulta oscura l’indicazione del “comportamento alternativo lecito”.



**2.3** Altra mancanza di motivazione la si rileva laddove, a fronte di specifiche doglianze con cui si eccepiva la carenza di responsabilità in capo ai singoli imputati, la Corte del merito non ha esplicitato i motivi per cui avrebbero assunto rilevanza giuridica e causale rispetto all'evento il ruolo svolto da un imprenditore, Notaroberto, rispetto a lavori subappaltati a ditte specializzate, il ruolo svolto dal Lucchese rispetto a infondati obblighi di ulteriore verifica su indefiniti contesti operativi e l'efficienza causale rispetto all'evento del ruolo svolto dal Sica, quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**2.4** In altro paragrafo si ribadisce la causa di nullità ed inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari senza che ne fosse stata data comunicazione al Notaroberto dell'inizio delle operazioni di consulenza che già risultava individuato e identificato nelle plurime qualità di proprietario del terreno ove erano in corso i lavori della GE.CO.N., titolare della concessione edilizia, committente delle opere e datore di lavoro. Sul punto si sollevava anche questione di illegittimità costituzionale dell'art. 360 c.p.p. in relazione agli artt. 24 c. 2, e 111 c. 1, 2, 3, 4 e 5 Cost..

**3. DE PASCALE Giuseppe denuncia:**

**3.1** Manifesta contraddittorietà della motivazione.

Con riguardo al profilo del nesso di causalità tra la condotta contestata al ricorrente ed il crollo la sentenza afferma che, sulla scorta delle conclusioni della C.T. disposta dal P.M., *"le cause del crollo sono da imputare essenzialmente al degrado, alla fatiscenza, alla debolezza tipologica e strutturale ed alle modifiche introdotte rispetto alla composizione originaria degli immobili di Via Filzi ed, in particolare all'immobile del civico n. 16"*, gli stessi consulenti affermano che *"temporalmente esso è stato determinato dalle vibrazioni indotte nella cortina edilizia dalle lavorazioni relative alla esecuzione delle opere di cui al permesso di costruire n. 90/05 da parte della Lego s.r.l., sulla base del progetto strutturale redatto dall'ingegnere De Pascale, ed in particolare dalle trivellazioni relative alla paratia di pali per effettuare il piano interrato"*. La contraddittorietà della sentenza viene evidenziata laddove non tiene conto delle chiarificazioni rese in dibattimento dai CC.TT. : *"riteniamo verosimile, probabile, presumibile che tali vibrazioni abbiano contribuito ad uno stato di fatiscenza globale però non abbiamo oggettivamente elementi per dire ciò"*, hanno ancora affermato che *"lo scavo non era stato ancora effettuato"* e che *"il crollo in realtà, a nostro avviso, si sarebbe verificato comunque. Quindi per quello che noi abbiamo indicato in relazione, abbiamo detto che la fatiscenza di questo fabbricato ne avrebbe potuto provocare il crollo a prescindere dall'intervento in corso di esecuzione"*. E, più in particolare,



per quanto riguarda la posizione del ricorrente, hanno chiarito che l'intercettazione dei lavori di scavo con le fondazioni del fabbricato limitrofo (quello crollato) è una circostanza che attiene alla esecuzione dei lavori ed, inoltre, che nell'esecuzione è stato utilizzato un macchinario diverso da quello indicato in progetto (sonda a rotazione). Sul punto, dunque, si evidenzia che la Corte ha completamente travisato la prova omettendo del tutto la valutazione della consulenza tecnica della difesa, versata nel fascicolo del dibattimento, e dai risultati della deposizione resa dai due consulenti di parte. I rilievi di tale consulenza riguardano, oltre al fatto che il soggetto deputato al controllo dei calcoli statici, eseguiti dal De Pascale, è, ai sensi della L.r. 9/83, il collaboratore in corso d'opera, il quale non ha rinvenuto alcun errore di calcolo, alla già evidenziata utilizzazione nella esecuzione dei lavori di macchinari diversi da quelli indicati nel progetto tra cui la sonda ad elica continua la quale comporta l'esecuzione di trivellazioni in assoluta assenza di vibrazioni. Inoltre, atteso che lo scavo non era stato eseguito al momento del crollo e, dunque la paratia non ha mai iniziato ad espletare la propria funzione di opera di sostegno, la sola trivellazione dei pali non ha potuto indurre alterazioni dell'equilibrio statico di massa di terreno interessata, determinando spostamenti nei fabbricati limitrofi. Si argomenta che il travisamento negativo della prova circa i suddetti punti è evincibile dal riscontro con gli atti processuali pretermessi dalla corte territoriale. I Consulenti della difesa hanno destrutturato l'intero impianto della consulenza disposta dal P.M., introducendo argomenti e confutazione su cui la sentenza non si diffonde in alcun modo per esprimere l'eventuale critica e tali da confrontarsi, in ragione del principio del ragionevole dubbio, con la validità delle asserzioni avverse.

**3.2** Vizio di motivazione, nella forma della manifesta illogicità, in relazione al capo A) dell'imputazione. In effetti quanto alle cause che avrebbero causato il crollo, si dà per erroneamente accertato ciò che non è, nel senso che veniva realizzata la palificata (una delle cause del crollo) progettata dal De Pascale, si assume l'illogica asserzione secondo cui le relative modalità di realizzazione della palificata abbiano costituito concausa efficiente alla verifica del crollo. Ed altrettanto illogica è l'asserzione che esse siano state concause unitamente alla preesistenza della sopraelevazione del fabbricato crollato, senza però aggiungere altro circa la dimostrazione del il legame tra i due elementi, né circa la possibilità che il progettista potesse avere previsto un'insidia del genere. La sentenza ha ritenuto che sia stato possibile che le vibrazioni abbiano potuto avere un nesso con il crollo non tenendo, però, in adeguata considerazione la circostanza secondo cui esso avvenne di notte quando le attività del cantiere erano ferme, e, comunque, non si erano eseguiti di recente i lavori di realizzazione dei pali



(progettati dal ricorrente), la cui esecuzione, comunque, era stata posta in essere con modalità diverse da quelle indicate in progetto.

**3.3** Parimenti, illogica è la considerazione secondo cui nello studio sulle interconnessioni dell'opera in progetto con la situazione limitrofa dovesse essere ricompresa la previsione dell'intervento di demolizione del fabbricato preesistente, mentre l'imputato si era limitato al calcolo delle opere di sostegno e fondazione. In sostanza si evidenzia che erroneamente è stato rimproverato all'imputato di aver cagionato, mediante la violazione di regole cautelari un evento che egli avrebbe dovuto prevedere e che si è appunto verificato perché sono state violate le richiamate regole cautelari. Quelle regole, invece, il De Pascale " *le aveva tenute presenti nel proprio progetto, al fine precipuo di prevedere i rischi connessi all'intervento edilizio e di conseguenza perimetrali in un cancello si cautele, che da altri arbitrariamente sono state violate a sua insaputa*".

**3.4** Manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo B) dell'imputazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali affermare che il compendio probatorio assunto circa la posizione dell'imputato De Pascale non potesse dirsi completo, sufficiente o contraddittorio per pronunciarsi assoluzione o non ritenersi raggiunto il perimetro del ragionevole dubbio. La sentenza sul punto è comunque viziata da una premessa fallace: che l'imputato dovesse essere autore di asseverazioni ex art. 2 l.r. 9/83, di conseguenza esserne responsabile anche per aspetti che non attenevano al suo incarico.

**3.5** Violazione di legge per avere ritenuto la sussistenza della recidiva in riferimento al reato colposo di cui al capo A) ciò al fine della maturata prescrizione. Si argomenta che è illogico il ragionamento della sentenza nella parte in cui nega il maturare della prescrizione per gli imputati DE PASCALE e LUCCHESI - cui è stata contestata la recidiva - con palese violazione della legge penale di cui agli artt. 63 cpv, 65 e 69 cod. pen. con riferimento agli artt. 99 e 157 cod. pen..

Si rappresenta, inoltre, che la sentenza è incomprensibile, sul piano logico, laddove intende affrontare la valutazione in comparazione delle attenuanti generiche con le aggravanti ad effetto speciale, mediante l'oscuro richiamo alla novella di cui alla L. 251/2005.

**3.6** All'udienza del 16 novembre 2016, all'esito della discussione delle parti, il Presidente, per la complessità delle questioni da decidere, differiva, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc.pen., la deliberazione all'udienza del 16 dicembre 2016.



## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**4.** Si pone, come questione prioritaria, quella relativa alla richiesta di dichiarazione, ancorché in via subordinata, dell'estinzione dei delitti di cui al capo A) (crollo colposo e lesioni colpose di cui agli artt. 434, 2° comma, 449, 1° comma e 590, 1°, 2° e 4° comma cod. pen) per prescrizione anche nei confronti dei ricorrenti DE PASCALE e LUCCHESI, cui è stata negata dai giudici del gravame di merito in ragione della contestata recidiva in quanto l'eventuale declaratoria di improcedibilità, per l'estinzione dei reati per prescrizione, precluderebbe alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, a meno che risulti l'evidenza di una causa di non punibilità così come previsto dal 2° comma dell'art. 129 c.p.p..

**4.1** Nel dichiarare l'estinzione dei suddetti reati nei confronti del NOTAROBERTO e del SICA, la Corte d'appello, rilevato che i reati erano stati commessi in data 11 ottobre 2005 e che la sentenza di primo grado era stata emessa il 9.07.2012, nello scegliere quale normativa in materia di prescrizione più favorevole, ai sensi del comma IV dell'art. 2 cod. pen., e in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge 251/2005, fosse applicabile, vale a dire la disposizione dell'art. 157 cod. pen. previgente all'entrata in vigore della L. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) o proprio quest'ultima, ha optato per la prima; infatti, ha considerato la pena di anni cinque su cui calcolare il termine di prescrizione, uguale sia per il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 434- 449 che per il reato punito dall'art. 590, commi 1, 3 e 4 cod. pen. ed, applicando le concesse attenuanti generiche, ha ritenuto il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei compresa l'interruzione, ex combinato disposto degli artt. 157, n. 4 e 160 ultima parte cod. pen. (ovviamente nella loro formulazione antecedente all'entrata in vigore della L. 251/2005).

La Corte d'appello, poi, ribadendo il principio giurisprudenziale (Sezione 6, Sentenza n. 21744 del 24.04.2008, Rv. 240575) affermato da questa Corte secondo cui non è possibile applicare la legge ex Cirielli in maniera frammentaria, anche rispetto agli imputati di uno stesso processo, ha ritenuto che il reato non fosse estinto per prescrizione nei confronti degli imputati gravati dalla contestazione della recidiva, in quanto, ancorché concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, la pena di anni cinque, ai sensi dell'art. 157 n. 3 e dell'interruzione ex ultimo comma art. 160 precedente formulazione, determina il termine di prescrizione in anni quindici (che viene a scadere tenuto conto delle sospensioni nel 2017).



L'osservazione della Corte d'appello, nei termini in cui è stata formulata non è, però, condivisibile.

Invero, la scelta della normativa da applicare è stata operata solo nei confronti degli imputati NOTAROBERTO e SICA, essendo del tutto evidente che, se si fosse applicata nei confronti di tutti gli imputati la ex Cirielli di cui alla L. n. 151 del 5 dicembre 2005, si sarebbe dovuto scindere il capo A) dell'imputazione con l'applicazione della prescrizione per tutti gli imputati in riferimento al solo delitto di lesioni colpose. Mentre, in riferimento al delitto di crollo colposo, per effetto del raddoppio dei termini di prescrizione in riferimento all'art. 449 cod. pen. ai sensi dell'art. 157, comma sesto, nuova formulazione, il termine sarebbe stato per tutti gli imputati di anni 15, comprensivo di interruzione. Di conseguenza, l'applicazione per tutti gli imputati della ex Cirielli avrebbe danneggiato il NOTAROBERTO ed il SICA, non gravati dalla contestazione della recidiva.

Orbene, va ricordato che questa Corte (v. di recente Sez. 5, sentenza n. 29698 del 25.05.2016, *Rv.* 267386) sempre in materia, dopo aver ribadito il richiamato principio secondo cui, in tema di prescrizione dei reati, se da una parte non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge citata (Sentenza del 17 settembre 2004 n. 36757Sez. 4, *Sentenza n.* 7961 del 17/01/2013, *Rv.* 25510Sez. 4, *Sentenza n.* 8083 del 15/11/2013 Ud., *Rv.* 259275, Sez. 1, n. 27777 del 01/07/2008, Soldano, *Rv.* 240862; Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Cappetti, *Rv.* 260228), ha, anche, affermato che tale principio trova applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato oggetto dell'imputazione, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo (Sez. 3, n. 45158 del 26/06/2013, P., *Rv.* 258327; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, *Rv.* 248783).

Se, dunque, secondo la giurisprudenza appena citata, è possibile, nell'ambito dello stesso processo, nell'ipotesi di pluralità di imputazioni, applicare l'una o l'altra disciplina riguardante la prescrizione con riferimento ad ogni singolo reato, appare del tutto legittimo, a maggior ragione, applicare lo stesso criterio, nell'ambito di un stesso processo, con riguardo alle singole posizioni di più imputati.

Nel caso di specie, l'applicazione della nuova normativa sulla prescrizione limitatamente alla posizione processuale del DE PASCALE e del LUCCHESI



avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione nei loro confronti del delitto di lesioni colpose plurime aggravate, con conseguenti benefici in ordine alla determinazione della pena per il capo A).

Ma la specifica e peculiare questione, in diritto, che si prospetta e che rileva nel caso di specie, non è questa, servendo l'osservazione appena svolta solo a suffragare ulteriormente quanto si va ad esporre.

**4.2** Il Collegio, sollecitato dalla Difesa del DE PASCALE che ha fatto un richiamo, sia pure non del tutto conferente, ai fini della dichiarazione dell'estinzione dei reati *de quibus* alla recidiva ha ritenuto di dovere affrontare la questione di diritto dell'applicabilità della L. 251/2005 solo con riferimento alla disposizione dell'art. 4, che ha riguardato la riforma dell'istituto della recidiva, ferma restando l'applicabilità della normativa previgente a tale legge in materia di prescrizione.

Difatti, l'art. 4 della L. 251/2005 ha eliminato la possibilità di contestare la recidiva per i delitti colposi, di modo che, se si applica tale sola disposizione nel procedimento sottoposto all'esame del Collegio, che ha ad oggetto delitti colposi, ai fini del calcolo del termine prescrizione, sulla base della precedente formulazione dell'art. 157 cod. pen., si ha che nei confronti degli imputati a cui è stata contestata l'aggravante in parola, se preventivamente eliminata (proprio perché divenuta illegale) il termine è, alla pari degli altri imputati, di anni sette e mesi sei, comprensivo di interruzione, con la conseguente estinzione del reato anche per essi.

In sostanza, non si opererebbe una applicazione contemporanea delle due disposizioni normative, quella antecedente alla ex Cirielli e quella successiva, acquisendo parti diverse per regolare rapporti identici con riferimento allo stesso istituto giuridico, ovvero la prescrizione.

La loro applicazione, infatti, riguarderebbe due istituti giuridici del tutto diversi: la recidiva (art. 4 della L. 251/2005) e la prescrizione (regolata dall'art. 157 cod. pen. precedente formulazione).

**4.3** . Il Collegio è del parere che tale applicazione ermeneutica sia del tutto legittima con riferimento alla lettera della norma e non contrastante con i principi giuridici già affermati da questa Corte su richiamati.

Confortano tale opzione ermeneutica addirittura anche i lavori parlamentari, evidenziandosi che la proposta di legge n. 2055 presentata il 29 novembre 2001 (a firma dei deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti) "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 v n. 354", in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione, non riguardava anche la riforma dell'istituto della prescrizione, solo in seguito inserita nella proposta di legge; il che avvalorava



l'argomentazione secondo cui, ancorché le discipline di due istituti diversi (recidiva e prescrizione) siano contenute nella stessa legge, la loro disciplina è autonoma e non vi è alcuna interferenza applicativa.

Più in particolare, la legge 5 dicembre 2005 n. 251, entra in vigore dopo un intenso e polemico lavoro parlamentare (tanto che lo stesso relatore on. Cirielli, dopo gli emendamenti riguardanti la prescrizione, inizialmente non previsti, ritirò il suo nome dalla proposta legislativa, da qui la denominazione della legge come "ex Cirielli").

Come già accennato, il 29 novembre 2001 viene presentata alla Camera da alcuni deputati una proposta di legge che, stando alle parole del suo relatore, interviene esclusivamente sul regime delle circostanze del reato e sulla disciplina delle misure alternative alla detenzione. Nel corso dei lavori parlamentari, con una serie di emendamenti, il progetto di legge viene ad includere anche la modifica dell'istituto della prescrizione. In definitiva, le materie oggetto di modifica della legge ex Cirielli riguardano gli istituti della recidiva, nonché alcune parti dell'ordinamento penitenziario (benefici, misure alternative), e della prescrizione. Novità rilevanti intervengono in tema di attenuanti generiche, di esecuzione della pena, di quantificazione della pena in caso di condanna per reato continuato o concorso formale in materia sanzionatoria, attraverso l'inasprimento delle pene previste per alcuni reati che creano particolare allarme sociale.

Come ha osservato parte della Dottrina, la riforma appare caratterizzata da due opposte istanze: ad un generale inasprimento del sistema penale, con particolare riferimento ai recidivi, ai quali vengono applicati maggiori aumenti di pena e ulteriori limitazioni all'accesso a varie misure penitenziarie (che era l'intento primario dei presentatori della riforma), si accompagna una *ratio* garantista, volta alla tendenziale riduzione dei termini prescrizionali. Dunque, nettamente, si distingue la riforma della recidiva da quella della prescrizione.

**4.3.1** Orbene, la Corte d'appello ha valutato come più favorevole la norma dell'art. 157 cod. pen. nella sua previgente formulazione, e ritenendo di doverla poi applicare nella sua interezza anche agli imputati gravati da recidiva, non ha dichiarato la prescrizione per costoro, valorizzando, tuttavia, la recidiva che però, in conseguenza di una norma successiva più favorevole (sia pure contenuta nella "ex Cirielli"), doveva considerarsi, in applicazione dei generali principi in tema di successione di leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen., illegalmente contestata (ed illegalmente ritenuta) perché riferita a reati colposi, non essendosi tenuto conto dell'autonomia della disciplina dei due istituti delineata nella L. 251/2005.



Difatti, una chiave di lettura interpretativa, risolutiva per la fondatezza della tesi cui ritiene di aderire il Collegio, è quella che deriva proprio dall'art. 10 della "ex Cirielli", norma transitoria, laddove, al secondo comma, ha statuito che *"Ferma restando le disposizioni dell'art. 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previsti"*.

La mera lettura della norma rende evidente che le nuove disposizioni in materia di recidiva, previste dall'art. 4 della legge, erano immediatamente applicabili all'entrata in vigore della legge e se, considerate più favorevoli, ai sensi del richiamato art. 2 del codice penale, trovavano applicazione anche per fatti anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, a prescindere dalla eventuale interazione, all'interno della legge ex Cirielli, tra gli istituti della recidiva e della prescrizione.

**4.3.2.** Si è accennato che la soluzione adottata dal Collegio non contrasta con il principio giurisprudenziale cui ha fatto riferimento la Corte d'appello. Lo stesso orientamento è stato sostenuto da numerose decisioni intervenute in relazione a differenti novelle legislative: Sez. II, 22 ottobre 1975 n. 1678/76, Calafato, rv. 132219 (in tema di modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena); Sez. I, 30 settembre 1981 n. 10132, Zanetti, rv. 150916 (sulle modifiche alla comminatoria edittale del delitto di sequestro di persona); Sez. 18 maggio 1990 n. 13321, Carpagnano, rv. 185506 (modifiche ai delitti ex artt. 323 e 324 cod. pen. introdotte dalla L. n. 86 del 1990); Sez. VI, 9 novembre 1993 n. 11337, Imperatore, rv. 11337 (in relazione alla L. n. 386 del 1990 in tema di assegni senza provvista); Sez. VI, 2 ottobre 1998 n. 11549, Arcidiacono, rv. 213030, con riguardo alle modifiche all'art. 323 cod. pen. derivanti dalla L. n. 234 del 1997, ma, a ben guardare, sempre con riferimento alla disposizione che regola il singolo istituto giuridico.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio la contemporanea applicazione dell'art. 4 della L. 251/2005 e della norma di cui all'art. 157 cod. pen. previgente alla predetta legge, non viola il principio di legalità come nelle ipotesi cui fa riferimento la copiosa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte del merito, poiché la norma immediatamente applicabile, riguardante l'istituto della recidiva, è quella di cui all'art. 4 della L.251/2005. Solo in un secondo momento, eliminata la recidiva (perché illegale), quanto alla prescrizione, va individuata la disposizione più favorevole, fra quella di cui all'art. 6 della L 251/2005 e quella di cui all'art. 157 cod. pen., nella precedente formulazione.



In tale operazione ermeneutica non si è scelto un frammento normativo, disciplinante la prescrizione, dell'una o dell'altra norma, tanto da creare una terza disciplina di carattere intertemporale, questa sì violatrice del principio di legalità, ma l'intera disciplina di una di esse, cioè quella ritenuta più favorevole.

**4.3.3** E' indubbio, quindi, che, essendo stata eliminata la recidiva per i reati colposi, qualsiasi contestazione della stessa in ordine a tali tipi di reato commessi in data antecedente all'entrata in vigore della legge ex Cirielli è, e/o era, da ritenersi illegale.

Dunque, l'immediata applicazione al caso di specie, con riferimento alle posizioni processuali del DE PASCALE e del LUCCHESI, delle modifiche apportate in tema di recidiva in ordine ai reati colposi, appare del tutto coerente con il sistema normativo delineato, e, di conseguenza, ha da ritenersi illegittima la valorizzazione da parte della Corte d'appello di Salerno della contestata "recidiva" divenuta "contra legem", indipendentemente dalla questione se applicare o meno la nuova normativa sulla prescrizione, con evidente violazione dell'art. 2 cod. pen. in tema di successioni di leggi nel tempo, posto che la divenuta illegalità della recidiva per i delitti colposi è norma più favorevole.

Alla stregua di quanto argomentato, va dichiarata l'estinzione dei reati di cui al capo A) dell'imputazione per intervenuta prescrizione anche nei confronti dei ricorrenti DE PASCALE e LUCCHESI, con annullamento senza rinvio, ai fini penali, dell'impugnata sentenza.

**5.** Come già affermato, è principio acquisito che la presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato [nel caso di specie quella già adottata, in riferimento ai delitti di cui al capo A), dalla Corte d'appello nei confronti di NOTAROBERTO e SICA, ed in ordine al reato di cui al capo B) nei confronti di tutti gli imputati, e quella adottata dal Collegio in ordine ai delitti di cui al capo A) anche nei confronti di DE PASCALE e LUCCHESI] preclude alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, a meno che risulti l'evidenza di una causa di non punibilità così come previsto dal 2° comma dell'art. 129 c.p.p..

Esclusa per il caso sottoposto all'esame della Corte l'applicazione della norma ora richiamata, non evidenziandosi *ictu oculi* la prova di innocenza degli imputati, comunque, stante la costituzione delle parti civili, va analizzata la fondatezza dei motivi posti a base dei ricorsi.

L'esame dei ricorsi viene pertanto condotto ai fini della conferma delle statuizioni civili della sentenza, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte che impone (al giudice di appello o) alla Corte di Cassazione, nel

dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, di decidere sull'impugnazione agli effetti civili e di esaminare per tale decisione, i motivi della impugnazione proposta dall'imputato, valutando criticamente la decisione adottata; dalla ritenuta mancanza di prova della innocenza degli imputati non può automaticamente farsi derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni (Cass. 1.3.97 n. 1983, Coltro - rv. 208657; Cass. 9.11.94 n. 11211, De Lillo - rv.199625).

A tal fine vanno differenziate le posizioni dei ricorrenti NOTAROBERTO, SICA e LUCCHESI da quella del DE PASCALE in ragione delle posizioni di garanzia assunte in riferimento ai profili di colpa come ritenuti dai giudici del merito.

**5.1** I ricorsi dei primi tre imputati non meritano accoglimento risultando in parte inammissibili in parte infondati i motivi dedotti, mentre risultano fondate le censure mosse dal ricorrente DE PASCALE nei confronti della sentenza impugnata per vizio di motivazione.

**5.1.1** Preliminarmente va disattesa la censura, con riferimento alla posizione del NOTAROBERTO, avente ad oggetto la ritenuta infondatezza da parte dei giudici del merito della eccepita violazione del diritto di difesa dell'imputato, nella sua qualità di I.r. della ditta GE.CO.N. s.r.l., proprietaria e titolare del permesso a costruire n. 05/05, per il mancato tempestivo avviso, ex art. 360 cod.proc.pen. del conferimento dell'incarico da parte del P.M. a consulente tecnico di accertamento tecnico non ripetibile. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il NOTAROBERTO non risultasse espressamente indagato, né indicato come possibile indagato.

Il motivo non è specifico. Si assume che in atti risultava già individuato e identificato nelle plurime qualità di proprietario del terreno ove erano in corso i lavori della GE.CO.N. s.r.l., titolare della concessione edilizia, committente delle opere e datore di lavoro delle maestranze impegnate. La Corte territoriale rileva che l'incarico al C.T. il P.M. lo conferì poche ore dopo il crollo avvisando, delle attività ex art. 360 cod.proc.pen., i soggetti direttamente interessati all'esecuzione dei lavori non essendo chiara fino a quel momento la posizione del proprietario dell'area interessata ai lavori e nemmeno l'incidenza degli stessi sul crollo dei fabbricati.

Ritiene la Corte che il rigetto dell'eccezione da parte del Tribunale, condivisa dalla Corte del merito con specifica motivazione, non è censurabile in quanto aderente al dato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte.

Se, invero, l'art. 360 cod.proc.pen. indica specificamente "la persona sottoposta alle indagini" quale destinataria dell'avviso del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti



tecnici, è altresì evidente che l'indicazione ha un valore oltre che formale anche sostanziale.

Difatti, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa deve essere desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sé il soggetto come persona sottoposta alle indagini (sez. 1<sup>a</sup> n. 24279 del 14/5/2003, P.M. in proc. Iannazzo, Rv. 225452).

Nel caso di specie non vi era stata alcuna iscrizione del NOTAROBERTO nel registro degli indagati atteso che, come rileva la Corte, le indagini, fino a quel momento, erano indirizzate su comportamenti degli esecutori materiali di lavori limitrofi. Del resto, appurare che il crollo, come poi formalizzato nell'imputazione, era derivato anche dalla omessa e/o errata valutazione dei rischi riguardanti la demolizione del fabbricato adiacente e la costruzione della palizzata in cemento, oggetto del permesso per costruire di cui era titolare la GE.CO.N. s.r.l., che hanno poi coinvolto il NOTAROBERTO), è stato frutto di indagini più complesse e successive.

**5.1.2** Passando all'analisi delle censure formulate nei ricorsi, oggetto del richiesto vaglio di legittimità, il riferimento, contenuto nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al "testo" del provvedimento impugnato, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale della sentenza, in sé e per sé considerata.

La Corte d'appello, quanto alle cause che hanno determinato il crollo degli edifici ed ai profili di colpa evidenziati a carico di ciascun ricorrente, si è riportata completamente, facendole proprie, alle argomentazioni in fatto ed in diritto della sentenza di primo grado.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

Siffatto principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo

grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.

Più specificamente, va rilevato che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione.

Ribadita, pertanto, la legittimità della motivazione *per relationem*, nei termini sopra indicati, è però assolutamente necessario che la posizione degli imputati risulti essere stata specificamente considerata e che i motivi d'appello siano stati esaminati e valutati, sia pure per ritenerli inconferenti o infondati.

**5.1.3** La Corte d'appello si è attenuta ai principi ora enunciati.

Invero, la censura primaria che tutti i ricorrenti rivolgono all'impugnata sentenza è che i giudici del gravame non hanno tenuto conto delle osservazioni sollevate, in punto di nesso di causalità, dal consulente ing. Brigante, nominato dal DE PASCALE, che contrastano con le conclusioni, per altro ritenute dalla Difesa neanche risolutive sul punto, dei consulenti del P.M..

L'assunto è infondato, emergendo *ictu oculi* dalla lettura della sentenza impugnata, come i giudici di appello abbiano preso in considerazione le diverse valutazioni tecniche sull'accaduto considerate dai consulenti tecnici del P.M. e di quelli della Difesa.

In particolare, sulla questione delle possibili interferenze (addotte dal consulente privato) sul crollo dei fabbricati *de quibus* derivanti dall'esecuzione di altri lavori edili riguardanti altro fabbricato sito in Via Pagano n. 35, parimenti oggetto di lavori di risanamento – e se proprio tali lavori di ristrutturazione interessanti quest'ultimo avessero potuto costituire una possibile causa del dissesto, alternativa a quella sostenuta dall'accusa e ritenuta dal Tribunale - vi è specifica motivazione della Corte del merito (pag. 17-18), anche sul punto della deduzione tecnica di parte, secondo cui i lavori oggetto del permesso n. 90/05



(demolizione del vecchio fabbricato, realizzazione della palificata per i garages interrati dell'erigendo fabbricato) e il fabbricato crollato non facessero parte di un'unica cortina edilizia. In particolare, sul punto (pag.18) in sentenza, nel ritenere esatta la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, basata sulla consulenza degli ausiliari del P.M., che cioè l'edificio crollato e quello interessato dai lavori di demolizione e ristrutturazione di cui al permesso rilasciato alla GE.CO.N. s.r.l., costituissero un *unicum* strutturale, la Corte, nel condividere le conclusioni del C.T. del P.M., riporta la descrizione delle immagini fotografiche dei luoghi, e, con argomentazioni assolutamente logiche, evidenzia come fosse corretta la tesi accusatoria e del tutto infondata quella difensiva, avvalorata dal tecnico di parte, secondo la quale, come già si è riportato, il crollo dei fabbricati di cui all'imputazione era da attribuirsi ai lavori eseguiti presso altro fabbricato da ditta terza. Si evidenzia in sentenza (pag.19), infatti, che tale ultimo fabbricato terzo era già stato ricostruito allo stato grezzo e, quindi, anche per la notevole antecedenza rispetto ai fatti di cui è causa deve escludersene una rilevanza causale determinante, posto che il crollo di Via Filzi ebbe a verificarsi a ridosso della demolizione e mentre era in atto la palificazione per i garages dell'erigendo fabbricato, adiacente quello di Via Filzi crollato e con esso formante un *unicum* strutturale, da parte della ditta esecutrice dei lavori Lego s.r.l. di cui il SICA era titolare.

**5.2** Altra censura che si rivolge all'impugnata sentenza (comune a tutti i ricorsi), sempre in tema di nesso causale, è quella con cui si contesta, ancora una volta, l'operato dei giudici del merito nel non aver considerato le osservazioni dei consulenti privati, rispetto a quelle degli ausiliari del P.M., ritenute, per altro come già si è accennato, espresse in termini di probabilità e non di certezza, quanto al collegamento tra la condotta omissiva ascritta ad ognuno degli imputati e l'evento.

La condotta colposa (già descritta nella parte narrativa) che si è contestata al NOTAROBERTO, nella qualità di r.l. della GE.CO.N s.r.l., proprietaria dell'area ove si stavano eseguendo i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, ed agli altri imputati "tecnici", è consistita nell'aver ommesso di valutare la stabilità della zona prima ed a seguito della costruzione dell'opera in progetto, di valutare l'influenza che questa poteva avere su fondazioni e costruzioni esistenti nelle vicinanze, nonché indagini speciali laddove si presentasse il concreto rischio di condizionare negativamente il comportamento statico dei manufatti, richiedendo, nel caso di esecuzione di fondazioni su pali e di paratie, specifiche valutazioni in merito agli effetti sui manufatti limitrofi, ed omettendo di effettuare studi sulle interconnessioni su di una struttura già in passato interessata da



crolli, procedendo ad effettuare lavori di demolizione di un corpo di fabbrica aderente al fabbricato di Via Filzi crollato e successivamente alle trivellazioni per l'infissione dei pali della paratia, ignorando le condizioni di grave ed evidente dissesto statico dell'intero comparto edilizio, causando un'accelerazione del quadro fessurativo in atto della palazzina del civico 16t che così collassata.

Su tale condotta omissiva, nel suo complesso, la Corte d'appello, anche con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo B) (vedi parte narrativa), ha evidenziato che non sono state rispettate le prescrizioni dettate dal D.M. PP.LL. 11.03.1988, che impone nella progettazione e nella esecuzione di tali tipi di opere la valutazione della staticità prima e dopo la costruzione dell'opera al fine di individuare problemi legati alla criticità del tessuto di intervento, alle caratteristiche geotecniche del terreno, con la conseguente proposta di soluzioni progettuali ed esecutive degli interventi volte alla neutralizzazione degli elevati rischi.

**5.2.1** Va, però, osservato che, sebbene a fronte di un quadro così ampio di condotte omissive, la Corte in definitiva individua quale causa ultima, ma non primaria, del crollo degli edifici le vibrazioni indotte dall'uso della macchina operatrice per la realizzazione delle palificazioni riportando sul punto, dopo avere esposto in maniera analitica l'attività peritale dei consulenti del P.M., le conclusioni di costoro: *"di per sé (le vibrazioni n.d.r.) non potevano determinare il crollo dell'edificio, come si è verificato, esse però hanno potuto imprimere un'accelerazione del quadro fessurativo già in atto e, quindi, ampliare lesioni e dissesti già esistenti, nell'ambito di una struttura edilizia di per sé fatiscente e precaria"*.

Aggiunge la Corte che *"dall'esame specifico dello stato dei luoghi, descritto dalle fotografie n. 53-54-55-56 è stato possibile rilevare che l'esecuzione della palificata ha interessato i setti fondali passanti del fabbricato adiacente di via Filzi, interferendo in maniera diretta con le fondazioni della cortina edilizia, amplificando la trasmissione delle vibrazioni connesse alla trivellazione del palo..."*.

Dunque, una rilevanza significativa, se non determinate, nella serie causale è stata attribuita alla produzione delle vibrazioni della macchina operatrice per l'esecuzione della palificata.

**5.2.2** Sul rilievo del ricorrente DE PASCALE, secondo cui, proprio in ragione dei rischi inerenti l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nella qualità di progettista per evitare la produzione di vibrazioni durante i lavori di scavo per l'esecuzione della palificata in cemento, aveva imposto che si usasse una macchina "sonda a rotazione" che produceva vibrazioni "0", disposizione questa disattesa da chi ha



eseguito i lavori, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza nella produzione dell'evento. Ha, infatti, motivato :<<...da un lato l'assunto della difesa non appare provato adeguatamente se non attraverso specifiche domande in sede di controesame dei consulenti tecnici d'ufficio da parte dell'avv. Cacciatore, in assenza di una specifica consulenza di parte sul punto, dall'altro, anche ammesso che effettivamente il progetto del De Pascale avesse previsto un macchinario per le trivellazioni propedeutiche alla palificata diverso da quello concretamente utilizzato ed a vibrazioni zero, la circostanza non avrebbe alcun valore dirimente al fine di escludere la violazione di obblighi di garanzia e la colpa professionale del De Pascale, posto ciò che viene imputato al progettista strutturale è di aver ignorato completamente il tessuto urbano d'inserimento della nuova opera .....non prevedendo uno studio delle interconnessioni dell'opera a farsi con la situazione limitrofa.....>>.

La motivazione, sul punto, come rileva la Difesa del DE PASCALE, è meramente assertiva e contraddittoria.

Innanzitutto, pur essendo emerso dalle dichiarazioni rese a dibattimento dai consulenti del P.M. che effettivamente il DE PASCALE, nella qualità di progettista, aveva imposto l'uso di una macchina che non producesse vibrazioni, e che gli stessi tecnici asseverano la qualità della macchina operatrice indicata dal ricorrente, la Corte ritiene la circostanza non provata adeguatamente dalla Difesa. L'assunto oltre che apodittico è erroneo in ordine alla applicazione delle norme procedurali. Invero, la Corte, invece, di confutare le dichiarazioni rese sul punto dai tecnici in dibattimento le ritiene, in sostanza, non bastevoli in quanto non suffragate da una perizia di parte.

E' evidente la violazione della disposizione di cui all'art. 192 cod. proc. pen..

E, per altro, è fondata l'eccezione di travisamento della prova adottata dalla Difesa essendo stata omessa la valutazione della consulenza del perito di parte versata in atti che tratta l'argomento, della quale non si fa alcun cenno in sentenza.

Omette, poi, la Corte qualsiasi giudizio controfattuale rispetto all'effettivo uso della macchina operatrice delle trivellazioni indicata dal De PASCALE.

Se è vero, come ha ritenuto la Corte (e su tale valutazione il Collegio non può operare alcuna censura, apparendo la motivazione esaustiva e del tutto logica), che la causa ultima che ha determinato il crollo degli edifici sono state le vibrazioni indotte dalla macchina operatrice utilizzata in cantiere per le trivellazioni, alcuna osservazione viene, poi, formulata, nonostante la specifica



eccezione del De PASCALE, sul se l'evento si sarebbe comunque verificato anche utilizzando la macchina con emissione di vibrazioni pari allo zero.

Alla argomentazione difensiva si risponde che la circostanza è irrilevante al fine di escludere la violazione degli obblighi di garanzia e la colpa professionale del DE PASCALE, come addebitata in rubrica.

E' evidente la confusione del concetto della causalità della colpa.

Si agita, dunque, il problema giuridico in diritto, dibattuto, ma sul quale la giurisprudenza di questa Corte ha oramai fissato canoni interpretativi consolidati, quello della c.d. "causalità della colpa", nel senso che (sez. 4<sup>a</sup> sentenza n. 3094 del 21.1.1998 rv. 210179) l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento; tale rapporto deve essere oggetto di indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata con riferimento alle questioni concernenti la prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

Con riguardo alla posizione processuale del DE PASCALE, progettista delle opere asseverate con il permesso n. 95/05, la questione ha una sua rilevanza con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l'evento.

In quanto progettista, il ricorrente si è limitato a presentare il progetto, corredato dei calcoli e di quant'altro, indicando anche, come misura preventiva per non produrre vibrazioni e prevenire i rischi di crolli, una macchina operatrice adeguata, e, certamente, non si è occupato della direzione ed esecuzione dei lavori, demandate ad altri.

L'addebito delle condotte omissive riguardante l'omessa valutazione dei rischi connessi all'attività edile oggetto del progetto e delle conseguenti misure preventive da osservare, come delineate nel capo di imputazione, costituiscono senz'alcun dubbio una violazione di norme specifiche di legge (D.M. LL.PP. 11.03.1988) come evidenziato dai giudici del merito, ma se fosse tecnicamente corretta la deduzione difensiva, secondo cui l'utilizzazione di una macchina operatrice, come indicata dal ricorrente, che non produceva vibrazioni, non avrebbe provocato il crollo, allora la responsabilità colposa del ricorrente potrebbe venir meno.

E' mancata, quindi, un'indagine sul punto da parte dei giudici del merito con risposta non adeguatamente motivata da parte della Corte d'appello sulla censura mossa dal De PASCALE alla sentenza di primo grado.

La sentenza, pertanto, ai fini civili con riferimento alla posizione del DE PASCALE Giuseppe va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.



**5.3** Diversamente, quanto alla posizione degli altri ricorrenti, ribadendo che al Collegio è sottratto il vaglio di legittimità con riferimento alla dinamica dei crolli ed alla causa ultima che li ha determinati, stante, si ripete, una motivazione sul punto, esente da censure, rimane acquisito che è stata utilizzata, diversamente da come imposto dal progettista, una macchina operatrice, non adeguata, che ha prodotto vibrazioni che a loro volta hanno aggravato il quadro fessurativo già in atto ed ampliato le lesioni ed i dissesti già esistenti, determinando il crollo degli edifici,

Di tale condotta colposa correttamente è stato ritenuto che ne devono rispondere gli altri ricorrenti in riferimento alle loro qualità e relative posizioni di garanzia.

L'architetto LUCCHESI Giorgio, nella qualità di direttore dei lavori, come pure SICA Gerardo, titolare della ditta LEGO s.r.l. cui erano state affidate le esecuzione delle opere, nonché responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed il NOTAROBERTO, committente e diretto interessato alla esecuzione dei lavori.

E' da aggiungere che, per quanto riguarda la posizione di tali ricorrenti, un ulteriore profilo di colpa è stato evidenziato dai giudici del merito, sempre con riferimento all'attività esecutiva dei lavori (a cui è estraneo il DE PASCALE), per quanto riguarda l'attività esecutiva di demolizione del fabbricato preesistente ed adiacente a quello crollato. Si evidenzia che lo stabile demolito e quello crollato formavano un "unicum" strutturale (sia in fondazione che in elevazione), per cui la demolizione, eseguita, ha anch'essa contribuito all'indebolimento del complesso murario esistente ed anche tale operazione, eseguita senza cautele ed imprudentemente, ha contribuito al verificarsi dell'evento.

In definitiva i ricorsi del NOTAROBERTO, del SICA e del LUCCHESI, ai soli fini civili, vanno rigettati con conseguente condanna dei primi due alle spese processuali, ed alla rifusione in solido di tutti e tre delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili che si liquidano in tal senso: Comune di Salerno, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge; Coppola Giuseppina e Schettini Michele che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge; Silvana Galdo che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge; Giuseppe Carbonaro, Rosaria Loria e Maria Rosaria Mogavero che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori come per legge; MULINARO Saturnino, MULINARO Adele e QUARANTA Carmela che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge.



P.Q.M.

✓ *esclusa*  
Annulla senza rinvio, ai fini penali, la sentenza impugnata nei confronti di Lucchese Giorgio e De Pascale Giuseppe in ordine al reato di cui al capo A), esclusa la recidiva, per essere lo stesso estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza stessa ai fini civili, in ordine alla posizione di De Pascale Giuseppe e rinvia, per nuovo esame, al giudice civile, competente per valore in grado di appello, cui rimette la regolamentazione delle spese tra le parti anche per questo giudizio.


Rigetta ai fini civili il ricorso di Lucchese Giorgio.

Rigetta i ricorsi di Notaroberto Angelo e Sica Gerardo che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna in solido Lucchese Giorgio, Notaroberto Angelo e Sica Gerardo alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dalle costituite parti civili: Comune di Salerno, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge; Coppola Giuseppina e Schettini Michele che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge; Silvana Galdo che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge; Giuseppe Carbonaro, Rosaria Loria e Maria Rosaria Mogavero che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma all'udienza del 16 novembre/ 16 dicembre 2016.

Il Consigliere estensore

Claudio D'Isa  


Il Presidente

Vincenzo Romis  


Depositata in Cancelleria

Oggi. 10 FEB. 2017



Il Funzionario *Amministrativo*  
Patrizia Ciorra  
